



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danno non patrimoniale, sistema tabellare: riconoscimento dell'aumento dell'entità del risarcimento per adeguarlo alla fattispecie concreta

*Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, assumendo le **tabelle** elaborate dal Tribunale di Milano quale criterio generale di valutazione, va affermato che un aumento dell'entità del risarcimento per adeguarlo alla fattispecie concreta può trovare riconoscimento quando ricorrono circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare e provate dalla danneggiata (anche attraverso presunzioni), che consentono di ritenere che l'accertata invalidità abbia avuto sulla paziente un'incidenza particolarmente gravosa e maggiore rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.*

NDR: in tal senso Cass. n. 23469 e n. 27482 del 2018 e, di recente, [n. 28988 del 2019](#).

Tribunale di Milano, sentenza del 13.1.2021, n. 177

...omissis...

Per la liquidazione del danno di natura non patrimoniale, da effettuarsi secondo criteri equitativi, soccorrono le indicazioni fornite dai consulenti dell'ufficio, compatibili con la descrizione della complessiva vicenda clinica.

I periti hanno riconosciuto che sono residuati postumi permanenti connessi a una significativa riduzione (rispetto alle condizioni pre-operatorie) del visus in occhio destro valutabile nella misura del 10%, tenuto conto delle *omissis* per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico della *omissis* e della comune prassi valutativa medico legale è da stimarsi una compromissione dell'integrità psico-fisica.

Ancorchè fosse oggetto del quesito, i consulenti hanno omesso di determinare e quantificare in termini percentuali il protrarsi dello stato di malattia e la sua incidenza sulla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, dall'intervento sino alla stabilizzazione dei postumi, dagli stessi consulenti giudicata tale alla data del 17.5.2010 in cui venne sospesa la terapia.

Ritiene questo giudice che la vicenda offra sufficienti elementi per riconoscere un complessivo periodo di invalidità temporanea dall'intervento del 25.11.2009 al 17.5.2010, che -nella impossibilità di differenziare le inevitabili maggiori limitazioni nei periodi immediatamente post intervento, dal loro diverso progredire- può essere equitativamente indicata nel 10% per un periodo di 172 giorni.

Ricordato che il danno non patrimoniale va valutato in tutte le sue componenti e liquidato unitariamente;

considerati tutti gli aspetti di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, anche sotto il profilo del danno morale; assunte le ultime tabelle elaborate da questo Tribunale quale criterio generale di valutazione (Cass. n.12464/2012); considerate altresì la giovane età dell'attrice al momento della stabilizzazione dei postumi, la complessiva vicenda, le conseguenze pregiudizievoli di carattere permanente derivate (rilevante peggioramento delle condizioni visive solo parzialmente correggibili con lenti); si perviene, secondo un necessario criterio equitativo, ad un risarcimento complessivo del danno non patrimoniale di natura permanente di € 32.000,00 in moneta attuale, già riconosciuta una maggiorazione prevista per la personalizzazione.

Nel rispetto dei principi affermati dalla Suprema Corte (ordinanze n. 23469 e n. 27482 del 2018 e, di recente, sentenza n. 28988/2019), un aumento dell'entità del risarcimento per adeguarlo alla fattispecie concreta può trovare riconoscimento quando ricorrono circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare e provate dalla danneggiata (anche attraverso presunzioni), che consentono di ritenere che l'accertata invalidità abbia avuto sulla paziente un'incidenza particolarmente gravosa e maggiore rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

Nel caso di specie ritiene questo giudice che tra le allegazioni della parte, non possa essere considerata come conseguenza ordinariamente derivante dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, l'essere stata costretta all'abbandono di pratica sportiva, evenienza che merita attenzione a sé; così come va valorizzata, oltre alle conseguenze strettamente anatomiche valutate dai consulenti dell'ufficio, anche quelle connesse alla sofferenza soggettiva che non emerge siano state prese nella dovuta considerazione.

Il danno non patrimoniale a carattere temporaneo, assunto il valore indicato nelle ultime tabelle milanesi, viene liquidato secondo i medesimi criteri in € 19.780.00.

Sull'importo complessivamente liquidato in moneta attuale pari ad € 51.780,00 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (sent. n.1712/1995) sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento di danno alla data della liquidazione, interessi ad oggi pari ad € 5.247,69 (quantificati secondo il criterio indicato dalla Suprema Corte nella sent. n.4791/2007).

Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale si osserva quanto segue.

Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di restituzione, in tutto o in parte, di quanto pagato alla convenuta quale corrispettivo per le prestazioni erogate.

E' pacifico che nell'interesse dell'attrice non sia stata svolta alcuna domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. n.6886/2014).

La restituzione del corrispettivo presuppone dunque l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti e la sola domanda risarcitoria (unica formulata dall'attrice nel presente giudizio) non presuppone lo scioglimento del contratto ("Ai sensi dell'art.1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. E' pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art.1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10-2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." –così la citata sentenza n. 6886/2014 in parte motiva).

Tribunale di Milano – sezione prima civile 11 Ancor più chiaramente la Suprema Corte nella sentenza n.23820/2010: La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, parte attrice non ha chiesto la risoluzione per inadempimento e, sebbene secondo recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non sia necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (si ribadisce, assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la restituzione del corrispettivo, è tuttavia necessario che la domanda (restitutoria) sia esplicita per poter essere univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella -presupposta ma non espressa- di risoluzione.

Tale univocità non è ravvisabile nel presente giudizio, ove parte attrice si è limitata a chiedere il risarcimento del danno, offrendo una quantificazione cumulativa di esborsi, spese sostenute e da sostenere, competenze stragiudiziali (non sussumibili nella nozione di 'danno') per il 'danno patrimoniale.

Inoltre, anche in presenza di una domanda di risoluzione, non potrebbe essere ignorato che il compenso complessivamente versato a *omissis* ha riguardato l'intervento ad entrambi gli occhi, che per l'occhio sinistro è stato regolarmente eseguito e nessuna complicanza si è verificata.

Viceversa, merita accoglimento la domanda dell'attrice al risarcimento danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti per esami medici e visite oculistiche successive all'intervento e per acquisto di collirio tra 26.11.2009 e 10.5.2010, spese documentate e ritenute necessarie e congrue dai consulenti rispettivamente per € 508,70 e € 468,55.

L'attrice ha inoltre diritto ad essere rimborsata delle spese di consulenza tecnica preventiva, come liquidate dal giudice del procedimento con decreto del 12.7.2017, e poste a carico della parte ricorrente.

Va considerato che, pur non risultando l'avvenuto pagamento da parte dell'attrice, il decreto di liquidazione del giudice costituisce titolo esecutivo a suo carico e a favore dei consulenti che

pertanto, Tribunale di Milano – sezione prima civile 12 in caso di omesso pagamento, potranno rivalersi nei suoi confronti ed all'esecuzione del quale ella è dunque esposta sino all'adempimento. Quanto alle spese richieste per i consulenti di parte, non è provato alcun esborso e neppure risulta che vi sia stata una richiesta di pagamento, anche con una semplice emissione di nota pro forma.

Nulla può essere pertanto riconosciuto a tale titolo, né può procedersi ad una valutazione equitativa, come sembra richiedere la parte con la unilaterale indicazione delle stesse "in misura pari a quella versata ai CTU nominati in sedi di ATP (e quindi pari ad € 7.320,00)" (pag.17 conclusionale).

Le spese per l'assistenza legale non rientrano tra le componenti del danno ma vengono spese in considerazione nella liquidazione delle spese.

In parziale accoglimento delle domande attoree, la convenuta *omissis* s.r.l. va condannata al pagamento in favore di Lu. Si. della somma di € 57.027,69, in moneta attuale, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale già compresi interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza, e della somma di € 8.297,25 quale danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi (come risultanti dai documenti d 26 a 44 della parte).

Merita accoglimento la domanda di *omissis* s.r.l. di dichiarare *omissis* Assicurazioni tenuta a garantire e manlevare essa società di quanto dovesse essere costretta a pagare all'attrice in forza della presente sentenza, liquidando direttamente all'attrice le somme che dovessero esserle riconosciute.

La convenuta ha invocato l'applicazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile (prodotto quale doc. 15) avente ad oggetto i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della attività precisata nel contratto stesso, comprensiva dei trattamenti oculistici eseguiti con attrezzature e macchinari elettromedicali (laser) come quello oggetto del presente giudizio.

La compagnia di assicurazione (già avvisata della richiesta risarcitoria da parte della signora Si., doc.16 converta), non si è costituita per (eventualmente) opporre ragioni di non operatività della polizza o limitazioni, non ravvisabili.

Non si pone un limite di superamento del massimale né di scoperto/franchigia.

omissis Assicurazioni s.p.a. deve essere pertanto dichiarata obbligata, in forza del contratto assicurativo, a tenere indenne Vista Vision per tutto quanto dovesse pagare all'attrice per capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.

Per il principio della soccombenza, Tribunale di Milano – sezione prima civile 13

va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio e del procedimento preventivo in favore dell'attrice, liquidate in dispositivo tenuto del valore della controversia, determinato in ragione della somma attribuita alla parte vincitrice, e ridotti del 50% i compensi per la fase istruttoria risoltasi nel solo deposito delle memorie.

In applicazione dell'art.1917 c.c. *omissis* Assicurazioni s.p.a. deve essere condannata a rifondere alla convenuta *omissis* delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara la contumacia di *omissis* Assicurazioni s.p.a.; accerta e dichiara la responsabilità della convenuta *omissis* Vision s.r.l. per le prestazioni rese in favore dell'attrice, nei termini indicati in motivazione; in parziale accoglimento delle domande di *omissis*, condanna la convenuta *omissis* s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice della somma liquidata in moneta attuale di € 57.027,69 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensiva di interessi alla data odierna, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, e della somma di € 8.297,25 a risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi come indicato in motivazione; condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio e del procedimento preventivo che si liquidano in complessivi € 15.459,96 (di cui: per il presente giudizio € 10.730,00 per compensi e € 794,66 per spese non imponibili; per il procedimento preventivo € 3.645,00 per compensi e € 290,30 per spese non imponibili) oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA; dichiara *omissis* Assicurazioni s.p.a. obbligata a tenere indenne *omissis* s.r.l. di quanto dovesse pagare all'attrice per capitale, interessi e

spese in esecuzione della presente sentenza; condanna *omissis* Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di *omissis* s.r.l. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 10.730,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, olt

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

